



Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Antoniana Colli, ad esito della trattazione scritta disposta *ex art.127 ter c.p.c.*, pronunciando nella **causa n. 34217/2022 R.G.A.C.** promossa da **PELLEGRINI FRANCESCO (Avv. ANTONELLI STEFANO)**

contro

FONDAZIONE ATTILIO E ELENA GIULIANI - ENTE DEL TERZO SETTORE O E TS in persona del curatore *pro tempore*
(Avv. VENTO MASSIMILIANO, Avv. POLLAROLI MATTEO)

Osserva quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo accertarsi di aver prestato la propria opera in qualità di Direttore Generale della “Fondazione Attilio e Elena Giuliani - Ente del Terzo Settore O E TS”, dal 4 Aprile 2012 fino al 30 maggio 2022, nonché anche nella qualità di Presidente della medesima Fondazione dal 11 Febbraio 2021 al 30 Maggio 2022, con conseguente riconoscimento del diritto ad una retribuzione e/o compenso economico e comunque ad un rimborso spese, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere, in suo favore, la somma di € 50.000,00 per ogni anno di attività prestata per un importo complessivo di € 500.000,00 o nella somma diversa provata in corso di causa o secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari del giudizio.

Deduceva, a sostegno della domanda, che il 1 giugno 2011 era stata costituita in Roma, per volontà del dott. Sergio Giuliani, la Fondazione di diritto privato senza fini di lucro denominata “Attilio e Elena Giuliani Onlus”; che, con delibera del CdA della Fondazione del 4 aprile 2012, era stato nominato Direttore Generale, con poteri straordinari ed ordinari e conferimento della responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria e, successivamente (determinazione del Cda del 12 giugno 2012), aveva anche ricevuto la rappresentanza legale della Fondazione stessa; che nell’adempimento del mandato ricevuto aveva realizzato le attività, eventi e progetti finalizzati alla realizzazione dell’oggetto sociale della fondazione, nei termini meglio descritti in ricorso, di fatto essendo il vero e proprio motore propulsivo della Fondazione nella gestione ed organizzazione della stessa; che, in data 29 ottobre 2020, con il decesso del Presidente e Fondatore della Fondazione Sergio Giuliani, era decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed egli, essendo già il Direttore Generale in carica, aveva assunto “tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione” (secondo la previsione statutaria dell'art. 4), per un periodo che, secondo la previsione statutaria, non poteva essere superiore a 180 giorni dall'evento; che in data 11 febbraio 2021, il nuovo CdA della Fondazione lo aveva nominato Presidente della Fondazione, in aggiunta alla carica di Direttore generale della medesima, e aveva approvato un nuovo statuto che, sottoponendo la Fondazione alla disciplina del terzo settore, gli aveva conferito delega per tutte le modifiche ed integrazioni necessarie per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; che, a seguito della mancata approvazione del bilancio, nella riunione del 30.05.2022 tutti i consiglieri avevano inviato le proprie dimissioni, facendo decadere il Consiglio e, conseguentemente la sua carica di Presidente, Direttore Generale e consigliere, come comunicato ufficialmente il 20.06.2022; che l’attività svolta in favore della Fondazione dovesse essere qualificata in termini di prestazione d’opera continuativa e coordinata, ex art. 409 c.p.c. n. 3, con conseguente diritto ad una giusta remunerazione, mai contestato dalla Fondazione, nonostante questa avesse ritenuto che già, con atto di liberalità modale, ex art. 793 c.c., in data 29.09.2014 il fondatore Sergio Giuliani, donandogli la somma di €540.000,00, avesse già versato quanto dovuto per

l'attività prestata come Direttore Generale e Presidente della Fondazione; di aver invano richiesto alla Fondazione la liquidazione dei compensi.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza.

La causa, istruita mediante prova documentale e quindi, ritenuta definibile sulla base degli atti prodotti, veniva rinviata per la discussione con concessione di termine per il deposito di note scritte; disposta la trattazione scritta, *ex art.127 ter c.p.c.* e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, *ex art.429 c.p.c.*, depositati telematicamente.

MOTIVI DELLADECISIONE

La domanda non merita di essere accolta, per le argomentazioni di seguito esposte, sulla base del c.d. principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutte le questioni non espressamente trattate.

Deve darsi atto che la parte ricorrente abbia adito il giudice del lavoro al fine di accertare il suo diritto ai compensi maturati nello svolgimento della sua attività di direttore generale della fondazione convenuta, con poteri di rappresentanza, ordinaria e straordinaria amministrazione, a suo dire qualificabile in termini di parasubordinazione, *ex art.409 n.3 c.p.c.*,

Ebbene, giova premettere in punto di diritto, che rientrano in tale categoria le prestazioni di *facere*, tipicamente proprie di fattispecie di lavoro autonomo, rese tuttavia con continuità, coordinazione e in maniera prevalentemente personale (cfr. fra le più risalenti, Cass. Sez. Un., 14 dicembre 1994, n. 10680 sul carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale della prestazione dell'amministratore, quale fondamento della sua qualificazione come parasubordinazione, confermata, tra le altre, da: Cass. 20 febbraio 2009, n. 4261; Cass., ord. 2 luglio 2013, n. 16494; Cass. 27 febbraio 2014, n. 4769).

Secondo l'interpretazione costante della Suprema Corte, sono inclusi in tale categoria i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro

autonomo, ancorchè rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purchè caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale, senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato (cfr. in termini [Cass. n. 16582/02](#)).

Ciò che rileva, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o parasubordinato, aldilà del *nomen iuris* attribuito dalle parti, è l'accertamento concreto nella collaborazione, dei seguenti caratteri: a) continuità, intesa come carattere della prestazione non occasionale e tale da richiedere un impegno costante del lavoratore; b) coordinazione, intesa come collegamento funzionale della prestazione rispetto alle finalità perseguite dalla parte datrice e suo assoggettamento all'ingerenza datoriale, in termini di eterodirezione ; c) personalità, intesa quale prevalenza dell'attività personale del lavoratore rispetto agli altri apporti di collaboratori e di mezzi.

E, tali caratteri che devono rinvenirsi in concreto, nello svolgimento del rapporto fra le parti, devono essere oggetto di deduzione ed allegazione specifica e concreta, per poter essere quindi oggetto di prova.

Conseguentemente, sulla base di tali premesse, parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere della prova, avrebbe dovuto dedurre prima, per dimostrare poi, le circostanze ritenute rilevanti secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportato e, al medesimo tempo, dimostrare il vincolo stesso della parasubordinazione nei confronti della fondazione convenuta, con la quale formalmente risultava aver rivestito una carica sociale di diretta derivazione statutaria (art. 4 e 11 dello Statuto).

Non risulta, nel caso di specie, alcuna sottoscrizione di un contratto di collaborazione autonoma che potesse quantomeno, delineare i tratti salienti del rapporto con la convenuta, al fine di una eventuale riqualificazione nei termini della parasubordinazione invocata, quale presupposto per gli emolumenti richiesti.

In realtà, l'intero ricorso nelle ampie articolazioni svolte, contiene esclusivamente una descrizione delle attività ed iniziative poste in essere dal ricorrente, nell'arco temporale

oggetto del giudizio, senza che, in alcun passaggio dell'atto, emerga la delineazione dei rapporti esistenti con il Consiglio di Amministrazione, dal quale aveva ricevuto l'investitura dei poteri, per diretta derivazione statutaria.

Pertanto, non emerge alcun elemento di fatto che consenta una qualificazione di tale rapporto in termini di coordinazione con il predetto organismo, il quale avrebbe dovuto esercitare nei suoi confronti, un potere assimilabile all'eterodirezione, al fine di verificare la sussumibilità della fattispecie nel raggio applicativo di cui all'art.409 n.3 c.p.c., invocato in ricorso.

Piuttosto la lettura complessiva dell'atto, valutata unitamente alla documentazione allegata al ricorso (tutta afferente all'attività posta in essere dalla fondazione nel periodo in cui il ricorrente rivestiva la carica di direttore generale), in assenza di qualunque deduzione in senso contrario, induce a qualificare il rapporto tra le parti in termini di immedesimazione organica, in quanto tutte le iniziative descritte e documentate hanno ad oggetto la gestione stessa dell'attività sociale, costituita da un insieme variegato di atti, del compimento dei quali il ricorrente, nella sua veste di direttore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di rappresentanza, rispondeva direttamente, anche nei confronti dei terzi.

In alcun passaggio del ricorso, egli ha dedotto o allegato di essere stato soggetto ad ingerenze o direttive del consiglio di amministrazione o altro soggetto, per lui giuridicamente vincolanti in modo assoluto.

Conseguentemente, deve ritenersi che la parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dei crediti rivendicati, non abbia ottemperato in maniera adeguata, essendo il ricorso privo di idonea deduzione ed allegazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, nonché relativamente alla articolazione delle prove ad essi relative.

Né, l'integrazione dell'atto difettoso sarebbe potuta sopravvenire nel corso dell'istruttoria, sia perché le prove dedotte risultavano affette dalla medesima lacunosità dell'esposizione in fatto, sia perché nel nostro ordinamento, l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia adempiuto il secondo.

E tali principi operano con particolare rigore nel rito del lavoro, come prova l'orientamento consolidatosi in materia nella giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2005 n. 8202, solo per citare quelle più risalenti).

È stato, altresì, affermato in giurisprudenza che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353); costituisce ormai *ius receptum* che, nel rito del lavoro, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva); richiede, altresì, che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (*petitum*), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegare nel ricorso (cfr. al riguardo : Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit, cui adde : Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).

In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2), in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso.

Pertanto, in assenza di adeguate deduzioni in ricorso, in relazione alle conclusioni rassegnate, alcunchè poteva essere provato con i testi dedotti, mentre la documentazione prodotta, pur se copiosa, è assolutamente non rilevante ai fini del decidere, per le medesime argomentazioni.

Il ricorso, pertanto, deve essere deciso come da dispositivo.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,

- rigetta il ricorso;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi euro 8.794,00 per compensi di avvocato e rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, 09 novembre 2023

Il giudice del lavoro

Antonianna Colli